

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANCHE INTEGRATA

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina gli interventi relativi al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD – ADI) in favore dei cittadini residenti nel Comune di Pescara, tenuto conto delle normative impartite dalla Legge 328/00, del Piano di Zona dei Servizi Sociali del Comune di Pescara e del Regolamento dei Servizi Sociali del Comune di Pescara.

ART. 2 DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare – sociale ed integrata costituisce un insieme di interventi e prestazioni erogati presso il domicilio dell'avente diritto, che si trovi in condizioni di parziale e/o totale non autosufficienza o che abbia superato il 65esimo anno di età. L'Assistenza Domiciliare è erogata sulla base di un progetto personalizzato di cui all'art. 14 della L. 328/00.
2. Secondo quanto definito nel Piano di Zona, il suddetto servizio comprende due livelli essenziali:
 - *l'assistenza domiciliare sociale* quale servizio finalizzato a favorire il mantenimento nel proprio nucleo familiare e contesto sociale delle persone a rischio di emarginazione o parzialmente non autosufficienti che necessitino di interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale o socio-educativa a domicilio;
 - *l'assistenza domiciliare integrata* quale servizio finalizzato ad evitare ricoveri ospedalieri impropri e a mantenere nel proprio ambiente di vita le persone non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera, con l'erogazione a domicilio di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie.
3. Gli obiettivi sono:
 - migliorare le condizioni di vita e contrastare processi di decadimento psico-fisico, favorendo la permanenza presso il proprio ambito di vita dell'anziano, soprattutto quello non autosufficiente, del disabile e del cittadino affetto da varie patologie altamente invalidanti;
 - contribuire assieme ad altre risorse del territorio ad elevare la qualità di vita delle persone, e ad evitare il fenomeno dell'isolamento;
 - promuovere la partecipazione dei familiari nell'assistenza al soggetto, nella convinzione che alla famiglia spetti il compito primario di tutela dei propri membri;
 - erogare un servizio di sollievo per le famiglie con gravi carichi assistenziali;
 - ridurre i ricoveri impropri in strutture residenziali;

- ridurre il tasso di ospedalizzazione favorendo le dimissioni;
- qualificare l'assistenza sul territorio attraverso una maggiore integrazione socio-sanitaria.

ART. 3 DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il SAD è rivolto a persone anziane dai 65 anni in poi, alle persone parzialmente o totalmente non autosufficienti, con invalidità riconosciuta, residenti nel Comune di Pescara, che si ritrovano nelle condizioni sotto riportate al fine di prevenire processi di emarginazione ed istituzionalizzazione; ovvero:

- Persone anziane sole o coppie di anziani prive di parenti care giver;
- Persone disabili prive di parenti care giver;
- Persone, di cui sopra, la cui rete familiare non riesce ad assisterle per oggettive motivazioni.

E' data priorità agli anziani non autosufficienti ed ai portatori di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92)

Il servizio di Assistenza domiciliare per le famiglie naturali o affidatarie dei minori è escluso dal presente atto poiché attivato direttamente dai Servizi Sociali dell'Ente su valutazione degli operatori dell'Area Minori e non comporta alcuna partecipazione alla spesa da parte dell'utente.

ART. 4 TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il SAD si articola nei seguenti interventi:

1. Aiuti atti a favorire l'autosufficienza nella gestione delle attività quotidiane, ovvero

- Igiene e cura della persona;
- Vestizione;
- Aiuto nella somministrazione e/o assunzione dei pasti;
- Mobilitazione delle persone non autosufficienti. Si precisa che gli utenti sono tenuti a garantire gli ausili necessari.

2. Aiuti per il governo dell'alloggio:

- Cura delle condizioni igieniche degli ambienti di vita primari della persona (camera da letto, cucina, bagno); tale funzione deve essere svolta soltanto quando l'intervento è volto alla tutela della persona;
- Piccolo bucato e stiratura;
- Preparazione dei pasti;
- Assistenza nell'organizzazione dell'attività domestica;
- Spesa e commissioni varie;

Sono esclusi dalle prestazioni indicate al punto 2 le persone che hanno familiari conviventi o anche non conviventi in grado di assisterli.

3. Interventi igienico- sanitari di semplice attuazione: (da verificare)

- Accompagnamento a visite mediche;
- Assistenza per la corretta assunzione di farmaci;
- Aiuto per la prevenzione di piaghe da decubito in collaborazione con il Servizio Sanitario;
- Disbrigo di semplici pratiche personali;

4. Interventi volti a favorire la socializzazione degli utenti:

- Accompagnamento e accesso ai Servizi, e/o ai centri diurni e di riabilitazione qualora ci sia l'impossibilità da parte dell'utente (tale accompagnamento prevede salita e discesa dal mezzo, accesso al Servizio ed eventuale vestizione o svestizione dell'utente, in base alle necessità);
- Interventi volti a favorire la socializzazione con vicini e parenti e presso centri diurni;
- Mobilitazione dell'allettato, aiuto alla deambulazione sia all'interno che all'esterno dell'abitazione. Si precisa che gli utenti sono tenuti a garantire gli ausili necessari.

ART. 5 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il SAD è, di norma, attuato dal lunedì al sabato – giorni feriali - di tutto l'anno, dalle ore 07:00 alle ore 20:00. In taluni casi di assoluta urgenza e gravità, ampiamente motivate dal Servizio Sociale, è possibile effettuare deroghe;
2. Il SAD, in base al progetto di intervento individualizzato, può essere di tipo continuativo (massimo 12 mesi) o periodico su valutazione dell'Assistente Sociale. Sarà cura dello stesso Servizio Sociale valutare riduzioni o incrementi di ore degli interventi stabiliti, sempre nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente;
3. Qualsiasi modifica alla modalità di erogazione del servizio può essere valutata su formale richiesta dell'utente;
4. Gli assistenti domiciliari sono responsabili delle prestazioni previste dal Piano Assistenziale Individuale (PAI).

ART. 6 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il SAD può essere gestito mediante affidamento a terzi, previo accertamento dei requisiti tecnici e qualitativi posseduti, attraverso le procedure previste dalla vigente normativa per l'aggiudicazione di appalti di Servizi;

2. La gestione del servizio da parte di terzi è sottoposta a verifiche e controlli da parte del Settore Politiche Sociali – Servizio Servizi alla Persona del Comune di Pescara.

ART. 7 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE

1. Le persone che intendono far richiesta del SAD per sé o per i propri familiari, devono presentare regolare richiesta al Sindaco della Città di Pescara.
2. La richiesta, effettuata con appositi moduli, deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - Fotocopia del Documento di Riconoscimento;
 - Autocertificazione, tramite apposito modello, dalla quale emergono i redditi personali e/o familiari oltre quelli denunciabili con l'ISEE;
 - Eventuale Certificazione attestante invalidità;
 - Eventuale certificazione attestante Legge 104;
 - Modello I.S.E.E del nucleo familiare e/o personale (per coloro, solo maggiorenni, titolari di indennità di accompagnamento e/o riconosciuti disabili ai sensi della Legge 104).

L'Amministrazione ha la facoltà di procedere ai controlli formali e sostanziali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, per la verifica dei dati di natura reddituale e patrimoniale dichiarati dal richiedente il servizio.

L'utente è tenuto alla comunicazione immediata in caso di eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato nella succitata documentazione.

ART. 8 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDIMENTO PER L'ACCESSO

1. L'Attivazione del servizio di Assistenza Domiciliare verrà effettuata di norma tre volte l'anno (entro il mese di gennaio – maggio- settembre) sulla base delle ore di assistenza disponibili e della graduatoria di cui all'art. 9 formulata sulla base delle domande pervenute.
2. La valutazione della domanda viene effettuata dall'Assistente Sociale responsabile del procedimento, il quale:
 - Valuta la pertinenza della richiesta;
 - Invia i dati del richiedente all'Ente gestore che provvede ad effettuare la visita domiciliare valutativa. Lo stesso effettua una prima stesura del Progetto Assistenziale Individualizzato che deve contenere la rilevazione del grado di non autosufficienza, dei bisogni, delle condizioni socio- economiche ed abitative del richiedente;
 - Verifica il PAI proposto dall'ente gestore e concorda un piano d'intervento che specifichi le prestazioni da svolgere a favore dell'utente, i tempi di erogazione, gli obiettivi da conseguirsi,

l'eventuale attivazione della rete familiare. Il progetto d'intervento, che viene controfirmato dall'utente, può essere soggetto a modifiche;

- Avvia la procedura per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare comunicando l'esito all'utente.

Il progetto ha validità massima di 12 mesi dall'attivazione. Decorsi i tempi di erogazione del servizio, l'Assistente Sociale, su nuova richiesta da parte dell'utente ed aggiornamento dei dati, provvederà ad effettuare una rivalutazione sulla situazione ed eventualmente confermare il servizio.

3. Il numero di ore erogate per il servizio di assistenza domiciliare, previsto dal PAI, sarà proporzionale agli interventi necessari all'assistito e terrà conto delle ore disponibili e del numero delle domande pervenute.
4. Nel caso in cui si renda necessaria una maggiore assistenza per la quale il numero delle ore settimanali previsto sia molto elevato, il Servizio Sociale potrà valutare l'erogazione di un contributo al fine di reperire un "care giver" professionale. Tale assegnazione economica è finalizzata alla promozione dell'autonomia personale e per favorire la capacità dell'utente all'autogestione. Per l'attivazione di tale intervento va sottoscritto accordo tra l'Ente e l'utente che stabilisca modalità gestionali, l'entità del contributo ed il controllo costante dei Servizi Sociali. L'entità del contributo varia sulla base delle ore di assistenza necessarie, del valore dei contratti per gli assistenti familiari (badanti) e della partecipazione al costo dei servizi da parte dell'utente secondo quanto stabilito dal Regolamento generale dei Servizi Sociali, aggiornato dal provvedimento di attuazione delle linee guida regionali per l'applicazione dell'istituto ISEE.
5. Il Servizio Sociale del Comune, in situazione di estrema urgenza o di gravità, può predisporre l'immediata erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare dando comunicazione all'Ente gestore. Successivamente sarà avviata la procedura prevista al punto 1.

ART. 9 GRADUATORIA DOMANDE

Entro il 30 gennaio verrà redatta una graduatoria delle domande pervenute al servizio entro il 31 dicembre con un aggiornamento semestrale.

La graduatoria sarà formulata considerando i seguenti criteri:

- valutazione delle condizioni sanitarie e livello di autosufficienza;
- valutazione della composizione del nucleo familiare
- disponibilità di una rete parentale;
- ordine crescente di reddito Isee del richiedente e dei redditi dichiarati nell'autocertificazione.

Per ogni criterio verrà assegnato un punteggio come da griglia di seguito indicata, in base al quale si determinerà la posizione nella graduatoria:

valutazione delle condizioni sanitarie e livello di autosufficienza: 0-20

min (autosufficiente) = 0

fino al 50% di invalidità = 5

dal 51% al 75% di invalidità = 10

dal 76% al 100% di invalidità = 15

max (non autosufficiente) = 20

valutazione della composizione del nucleo familiare: 0-20

min (presenza di familiari conviventi) = 0

presenza di familiari conviventi parzialmente o totalmente non autosufficienti = 10

max (persona sola) = 20

disponibilità di una rete parentale: 0-20

min (presenza di familiari disponibili assistenza) = 0

presenza di familiari non disponibili all'assistenza (per oggettive motivazioni) = 10

max (persona senza rete familiare) = 20

ordine crescente di reddito Isee del richiedente: 0-20

- reddito Isee > al valore doppio del "minimo vitale" +1 calcolato ai sensi del vigente Regolamento dei servizi socio – assistenziali = 0;

- reddito Isee compreso tra il valore del "minimo vitale" +1 e il valore doppio del "minimo vitale" = 10;

- reddito Isee < al valore del "minimo vitale" = 20;

diminuzione del punteggio in caso di ulteriori redditi non denunciabili con l'ISEE:

fino al valore annuale dell'indennità accompagnamento = - 5;

dal valore annuale dell'indennità di accompagnamento +1 fino al suo doppio = -10;

dal doppio del valore annuale dell'indennità di accompagnamento +1 fino al suo triplo = -15;

per valori superiori al triplo del valore annuale dell'indennità di accompagnamento = -20;

A parità di punteggio viene considerato l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Non è prevista la graduatoria per gli utenti:

- per i quali il servizio è disposto d'ufficio su segnalazione dei servizi territoriali (sanitari e sociali) nei casi in cui si ravvisi l'urgenza e l'emergenza sociale;
- che si trovino in condizioni di malattia terminale;
- inseriti in un progetto di assistenza domiciliare integrata

Per tutti gli altri casi, l'erogazione delle prestazioni deve avvenire nel rispetto della graduatoria.

ART. 10 CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. Richiesta dell'assistito.
2. Mancato pagamento della contribuzione a seguito di diffida.
3. Il superamento delle condizioni che hanno consentito l'attivazione del SAD, il ricovero dell'utente in struttura o casa di riposo e il decesso dello stesso.
4. Per i ricoveri ospedalieri o in R.S.A. il Servizio viene temporaneamente sospeso. Eventuali deroghe sono previste su valutazione dell'Assistente Sociale solo quando l'utente è in ricovero ospedaliero e non ha una rete parentale di riferimento.
5. L'assenza ingiustificata e reiterata, per almeno 3 volte, dell'utente dal proprio domicilio nelle ore concordate per l'erogazione del servizio.
6. In caso di assenze prolungate dell'utente (un mese o più, escluso i ricoveri) senza preavviso.
7. Qualora venga meno il rispetto dell'utente nei confronti dell'operatore (molestie, aggressioni, anche verbali, minacce, richiesta di denaro per eventuali acquisti, etc. in forma ripetitiva).
8. Nel caso in cui l'utente richieda all'operatore prestazioni inappropriate che non rientrano nelle mansioni specifiche come da regolamento o lo trattenga al di fuori dell'orario di lavoro.
9. Qualora sussista una connivenza tra utente ed operatore su false presenze in servizio.
10. Mancata presentazione della documentazione richiesta dai Servizi Sociali o mancata comunicazione delle variazioni reddituali e/o patrimoniali..

ART. 11 COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELL'UTENTE

Il richiedente ammesso all'erogazione del SAD partecipa al costo sostenuto dall'Ente per la gestione del servizio tramite una quota oraria secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento Generale dei Servizi Sociali.

L'accesso al SAD è gratuito nel caso in cui ricorrano i requisiti previsti dal Regolamento Generale dei Servizi Sociali.